



# COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 17 Del 04-09-2014**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 18:40, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Presiede l'adunanza il **Dott. Amorosi Antonino** nella sua qualità di PRESIDENTE

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Amorosi Antonino</b>	<b>P</b>	<b>Macario Irene</b>	<b>A</b>
<b>Di Fabrizio Andrea</b>	<b>P</b>	<b>Ficca Roberto</b>	<b>P</b>
<b>Di Florio Di Renzo Massimo</b>	<b>P</b>	<b>Di Renzo Antonio</b>	<b>P</b>
<b>Laudadio Donato</b>	<b>P</b>	<b>Romanelli Antonio</b>	<b>P</b>
<b>Pasquale Domenico Salvatore</b>	<b>P</b>	<b>Madonna Nicola</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Con l'assistenza del Segretario **D.ssa Floriana Tambasco**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco sull'argomento, il quale evidenzia come sia una contraddizione in termini parlare di un'unica imposta comunale (IUC) quando rimangono comunque tre distinti tributi con diversi presupposti impositivi e diversi regolamenti. Con specifico riferimento ai singoli regolamenti, il Sindaco spiega che per l'IMU la disciplina regolamentare rimane sostanzialmente invariata e le uniche novità sono rappresentate dall'esenzione per le persone che sono ricoverate presso case di cura (articolo 11 del regolamento) e le previsioni di riduzioni di cui all'articolo 17. Per quanto attiene la TARI, ugualmente non ci sono differenze regolamentari rispetto alla TARES. La novità è rappresentata dalla TASI, che è un tributo nuovo introdotto dallo Stato come imposta residuale per compensare il taglio ai trasferimenti. Ha la base imponibile dell'IMU, ma attiene ai servizi erogati dal Comune. Per l'anno 2014 le scadenze sono fissate ad Ottobre e a Dicembre, per gli anni successivi le scadenze sono le stesse dell'IMU. Tale imposta non grava solo sul proprietario, ma anche su chi sta in affitto.

Il Consigliere Di Renzo, rilevato che sul parere del revisore manca la data di protocollo, solleva la seguente pregiudiziale: *“mancando la data di protocollo (l'opposizione) chiede di non procedere alla votazione in quanto contraria al Regolamento comunale che prevede espressamente l'impossibilità di deliberare nel caso in cui non vengano messi a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima i documenti e gli allegati da sottoporre a deliberazione. Vista la mancanza assoluta di data certa del protocollo d'ingresso del parere del revisore dei conti e non avendo rinvenuto nelle 24 ore antecedenti la seduta odierna i medesimi pareri non potrà procedersi ad alcuna votazione nel rispetto del Regolamento precitato”*.

Il Sindaco risponde: *“i pareri erano regolarmente presenti nel fascicolo e la data è quella certificata dal revisore”*.

Il Consigliere Di Renzo chiede cosa significa “regolarmente depositati”.

Il Sindaco risponde che erano presenti nel fascicolo messo a disposizione dei consiglieri.

Il Consigliere Di Renzo chiede sulla base di cosa lo afferma.

Il Sindaco risponde: *“Come tu dici che manca io dico che c'era come attestano anche Laudadio e Madonna quali responsabili dei servizi”*.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, Laudadio Lodovico, autorizzato, afferma: *“io ho dato tutto”*; poi specifica: *“ti sei seduto e ti è stato messo davanti il fascicolo e ho fotocopiato quello che hai chiesto”*.

Il Consigliere Di Renzo ribatte di aver detto dall'inizio della seduta di non aver trovato i pareri, manca la data certa.

Il Responsabile del Settore Finanziario, Madonna Nicolangelo, autorizzato chiarisce: *“manca il protocollo ed è una mia mancanza, dire che non c’era è altra cosa. Il Revisore ha sottoscritto nella data riportata ed erano presenti al momento del deposito”*.

Il Sindaco dispone che si proceda alla votazione.

**RICHIAMATO** l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;***

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014;

**VISTO** l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;

**RITENUTO** quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC) per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

**RITENUTO** che l'approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassume i diversi tributi sotto l'identificativo dell'imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

**RITENUTO** pertanto opportuno fare propri gli schemi di regolamento tipo predisposti dal CELVA, al fine di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa vigente sul territorio regionale e una semplificazione significativa nell'attività amministrativa degli enti;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi.

Si procede preliminarmente alla votazione sulla questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 55 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Con la seguente votazione, espressa nei modi e forme di legge: 6 contrari, 3 favorevoli (Di Renzo Antonio, Madonna Nicola, Romanelli Antonio)

La pregiudiziale viene respinta.

Successivamente si procede con la votazione del punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: Votanti 9, Favorevoli 6, Contrari 3 (Di Renzo Antonio, Madonna Nicola, Romanelli Antonio)

## **D E L I B E R A**

1. di approvare i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124;

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste l'adempimento, con la seguente separata votazione espressa nei modi e forme di legge: Votanti 9, Favorevoli 6, Contrari 3  
(Di Renzo Antonio, Madonna Nicola, Romanelli Antonio)

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

*IL PRESIDENTE*

F.to Dott. Antonino Amorosi

*IL SEGRETARIO CAPO*

F.to D.ssa Floriana Tambasco

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 08-09-2014 al n. 472 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 08-09-2014

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Floriana Tambasco

---

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni,

Il Segretario Comunale

D.ssa Floriana Tambasco